

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1638

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUTTI

Celebrazioni per il secondo centenario dell'invenzione
della pila elettrica di Alessandro Volta

Presentata il 25 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alle soglie del secondo centenario dell'invenzione della pila elettrica è opportuno predisporre i mezzi e organizzare il lavoro per la celebrazione di una delle invenzioni più importanti dell'era moderna.

Duecento anni fa Alessandro Volta compiva una scoperta che avrebbe influito in modo determinante sulla vita dell'umanità tutta, modificandola e proiettandola verso un progresso scientifico e tecnologico fino ad allora inimmaginabile.

Le celebrazioni voltiane si impongono, dunque, in tutta la loro importanza e risulta necessario l'avvio di una struttura organizzativa che garantisca il dovuto riconoscimento alla grandiosità dell'invenzione. Si è ritenuto preferibile ricalcare lo

schema apprestato in occasione delle celebrazioni del « 1995: anno di Guglielmo Marconi » e approvato con legge 14 febbraio 1992, n. 156. Come è noto, gli esiti dell'organizzazione hanno portato in tutta Italia l'eco dell'evento.

L'Italia tutta deve sentire questo impegno ed è giusto dunque che siano promosse iniziative tali da esercitare un significativo impatto sulla cultura del territorio nazionale: mostre, conferenze, film-documentari, pubblicazioni.

Lo scopo è quello di favorire non solo la conoscenza della rilevanza scientifica e tecnologica, ma anche il rilievo storico e sociale che l'opera di Alessandro Volta e l'invenzione della pila elettrica hanno avuto per lo sviluppo culturale ed economico della società.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'anno 1999, ricorrenza del bicentenario dell'invenzione della pila elettrica da parte di Alessandro Volta, è proclamato « 1999: anno voltiano ».

ART. 2.

1. Le celebrazioni dell'anno voltiano hanno lo scopo:

a) di promuovere lo sviluppo degli studi e della ricerca tecnico-scientifica nei settori che costituiscono i più significativi ambiti applicativi legati alla scoperta della pila, quali quello energetico, delle comunicazioni e dell'informazione;

b) di finanziare e sostenere, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni e singoli privati, le attività formative, editoriali, espositive, congressuali, scientifiche, culturali e di spettacolo al fine di dare alle celebrazioni la più vasta diffusione in Italia e all'estero;

c) di favorire i rapporti di cooperazione internazionale per lo studio dell'opera di Alessandro Volta e del suo ruolo nello sviluppo delle moderne teorie dell'elettromagnetismo.

ART. 3.

1. La predisposizione del programma delle iniziative e la realizzazione delle celebrazioni per l'anno voltiano sono di competenza del comitato nazionale di cui all'articolo 4, della giunta esecutiva di cui all'articolo 5 e del segretario generale del comitato nazionale di cui all'articolo 6.

ART. 4.

1. Il comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario dell'invenzione della pila è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare non oltre il mese di gennaio 1998.

2. Del comitato nazionale fanno comunque parte il presidente della regione Lombardia, il rettore dell'università degli studi di Pavia, il presidente del Centro di cultura scientifica « A. Volta », il presidente dell'Istituto lombardo — Accademia di scienze e lettere, ed il presidente dell'Accademia delle scienze denominata « Accademia dei quaranta ».

3. Il comitato nazionale ha i seguenti compiti:

a) elegge i membri della giunta esecutiva;

b) propone orientamenti ed indirizzi;

c) approva il programma generale delle celebrazioni ed i relativi piani di settore, sentita la giunta della regione Lombardia;

d) assume iniziative sull'attività di controllo per l'attuazione del programma generale.

4. Per la realizzazione degli obiettivi del programma e dei piani, il comitato nazionale può avvalersi della collaborazione dell'università degli studi di Pavia, del Centro di cultura scientifica « A. Volta » e delle competenti amministrazioni statali e locali, che operano in piena autonomia finanziaria, di organizzazione e di gestione, nonché di enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e singoli privati.

5. La localizzazione dei progetti da realizzare deve essere concordata con la giunta della regione Lombardia. Per la realizzazione del programma e l'esecuzione dei lavori devono essere rispettate le disposizioni della regione Lombardia in materia di programmazione e di pianificazione territoriale.

ART. 5.

1. La giunta esecutiva è composta, oltre che dal segretario generale del comitato nazionale, di cui all'articolo 6, dal rettore dell'università degli studi di Pavia, dal presidente del Centro di cultura scientifica « A. Volta » e dal presidente dell'Istituto lombardo — Accademia di scienze e lettere e da otto membri eletti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a).

2. La giunta esecutiva ha i seguenti compiti:

a) predispone il programma generale delle celebrazioni, previo parere della giunta della regione Lombardia;

b) predispone i piani di settore sulla base dei programmi e dei progetti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici e privati competenti per territorio;

c) coordina e controlla le singole iniziative;

d) esprime pareri su ogni attività inerente ai progetti ed ai programmi.

ART. 6.

1. Il segretario generale del comitato nazionale è nominato dal presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto.

2. Il segretario generale ha i seguenti compiti:

a) presiede la giunta esecutiva e ne coordina l'attività;

b) cura i rapporti con le amministrazioni statali, la regione Lombardia, gli enti territoriali e con tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alle attività relative alle celebrazioni;

c) verifica l'esecuzione dei singoli programmi e progetti, riferendone al comitato nazionale.

ART. 7.

1. Gli scopi di cui all'articolo 2 sono realizzati dall'università degli studi di Pa-

via, dall'Istituto lombardo — Accademia di scienze e lettere, e dal Centro di cultura scientifica « A. Volta », direttamente o per tramite di soggetti pubblici e privati.

2. I fondi di qualsiasi provenienza, finalizzati agli scopi di cui all'articolo 2, affluiscono in apposita contabilità separata del bilancio del Centro di cultura scientifica « A. Volta », che amministra i suddetti fondi nel rispetto della legislazione nazionale vigente in materia e delle norme comunitarie.

3. Per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 2, il Centro di cultura scientifica « A. Volta » può assumere personale a tempo determinato, nel limite di un onere di 150 milioni di lire annue.

4. Al termine delle celebrazioni gli eventuali beni residui acquistati con i fondi che transitano nella contabilità separata di cui al comma 2, sono attribuiti con delibera della giunta esecutiva.

5. Gli schemi dei contratti sono soggetti al parere della giunta esecutiva.

6. Il controllo sulla contabilità separata di cui al comma 2 è affidato al collegio dei revisori dei conti del Centro di cultura scientifica « A. Volta ».

ART. 8.

1. Al termine delle celebrazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sulle attività svolte.

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per il triennio 1996-1998, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

